

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI DPI

Ind.revis.	Data	REDATTO	APPROVATO
00	Dicembre 2024	Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP: Alessandra Budini	Datore di Lavoro: Francesca Severini Dirigente: Tiziana Pasquini

	PROTEZIONE DEL CAPO
	PROTEZIONE DEGLI OCCHI
	PROTEZIONE DELL'UDITO
	PROTEZIONE DELLE MANI
	PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
	PROTEZIONE DEI PIEDI
	PROTEZIONE DEL CORPO

Sommario

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI DPI	1
1. SCOPO	3
2. DEFINIZIONI	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
4. CATEGORIE	4
5. REQUISITI DEI DPI	6
6. SCELTA E ADOZIONE DEI DPI	6
7. MODALITA' DI ACQUISTO	6
8. MAGAZZINO	7
9. AGGIORNAMENTO DI DOTAZIONE DPI	7
10. CONSEGNA, MANUTENZIONE E ADDESTRAMENTO	7
11. VIGILANZA SUL CORRETTO IMPIEGO	8
12. LAVORATORE	8
13. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	8
ALLEGATO A: modulo di richiesta dei DPI	9
ALLEGATO B: modulo di consegna DPI	10

1. SCOPO

Il presente regolamento stabilisce le procedure per la gestione, l'acquisizione, e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI necessari alla salvaguardia della salute ed integrità fisica dei lavoratori, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e in rispetto alle previsioni del Regolamento UE 2016/425 e del D.lgs. 19/02/2019 n. 17 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425. In particolare, si definiscono compiti, competenze e criteri per:

- l'individuazione e la scelta dei DPI, da assegnare ai lavoratori a seguito della valutazione dei rischi allo scopo di proteggerli durante l'attività lavorativa;
- la gestione dei DPI (approvvigionamento, conservazione, dotazione, manutenzione, controlli sul corretto utilizzo);
- l'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

2. DEFINIZIONI

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporti stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

In generale, i DPI destinati ad essere indossati si interpongono fra il fattore di rischio e la parte del corpo da proteggere con lo scopo di evitare o limitare i danni. Per ciascuna tipologia di DPI sono definiti requisiti minimi specifici in relazione alla natura del fattore di rischio; la protezione fornita non è mai assoluta ed è necessario conoscere i limiti di protezione del DPI al fine di mantenere comunque comportamenti che riducano l'esposizione al rischio.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I DPI devono essere impiegati ogni volta che le misure tecniche di prevenzione, i mezzi di protezione collettiva o l'organizzazione del lavoro non consentano di evitare o ridurre il rischio.

I DPI devono essere conformi ai requisiti indicati dal D.Lgs.475/92 e s.m.i., adattati all'utilizzatore e adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche.

La norma indica i criteri cui deve attenersi il **datore di lavoro** nella scelta dei DPI, quali l'entità del rischio, la frequenza all'esposizione, le caratteristiche della postazione lavorativa, le prestazioni del DPI medesimo. I DPI devono essere costantemente adeguati.

In capo al datore di lavoro è prescritta una serie di adempimenti finalizzati al corretto utilizzo dei DPI da parte dei dipendenti, utilizzo che comunque dovrà essere conforme alle indicazioni del

fabbricante. Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti istruzioni comprensibili, assicurare una formazione adeguata e periodica, organizzando, se necessario, corsi di addestramento, ritenuti comunque indispensabili per i DPI di protezione dell'udito e per quelli appartenenti alla terza categoria di cui al D.Lgs.475/92 e s.m.i.

Tra gli obblighi dei **lavoratori**, invece, vi è quello di utilizzare i dispositivi assegnati e di sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. Obbligatorio anche segnalare qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nell'utilizzo dei DPI. È vietata la modifica di propria iniziativa.

I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti del Regolamento Europeo; gli stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione di dispositivi conformi. I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono riportati nell'allegato II del regolamento. Il regolamento è immediatamente in vigore e non richiede, a differenza delle direttive, il recepimento da parte degli stati che, con norme nazionali, possono fornire ulteriori prescrizioni per il loro uso ma non possono intervenire sui criteri di progettazione. **I DPI conformi devono riportare la marcatura CE ed essere corredati di dichiarazione di conformità UE;**

Se la dichiarazione di conformità non è fornita con il DPI, nelle istruzioni deve essere indicato l'indirizzo internet dove il documento è scaricabile. Il DPI è obbligatoriamente accompagnato dalle istruzioni, dalle informazioni che identificano il fabbricante e il dispositivo e dalle altre informazioni previste dal punto 1.4 dell'allegato II. Le istruzioni e le informazioni devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e per gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato. I DPI conformi alle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dall'allegato II (Presunzione di conformità). La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve essere posta sul DPI oppure, se non è possibile apporla sul DPI, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

4. CATEGORIE

I DPI sono suddivisi in tre categorie:

Il regolamento europeo classifica i DPI in tre categorie di rischio che prevedono diversi processi di valutazione della conformità al regolamento:

Categoria 1, protegge da rischi minimi; la conformità è verificata mediante controllo interno della produzione da parte del fabbricante. Sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo (guanti, occhiali) e che procurano danni di lieve entità:

- lesioni meccaniche superficiali;
- lesioni da prodotti per le pulizie lievi e facilmente reversibili;
- contatto o urti con oggetti e/o superfici caldi fino ai 50°C;
- eventuali fenomeni atmosferici, di natura non estrema, durante l'attività lavorativa;
- lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole.

Categoria 2, definita per esclusione, comprende i rischi che non sono di categoria 1 o 3; la conformità è verificata mediante esame UE del tipo e la conformità al tipo è verificata con controllo interno del fabbricante.

Categoria 3, in grado di garantire, al lavoratore il massimo grado di protezione, capace di proteggerlo da rischi gravi che possono causare conseguenze molto gravi o danni alla salute irreversibili. In particolare, proteggono da:

- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere carenti di ossigeno;
- agenti biologici particolarmente nocivi;
- radiazioni ionizzanti;

- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall'alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;

Per i DPI di 3 categoria la marcatura è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nelle procedure di controllo.

1 CATEGORIA	2 CATEGORIA	3 CATEGORIA
CE	CE	CE 0000

↑
n. di riconoscimento
dell'organismo notificato

DPI di 3° CATEGORIA



Nota informativa (o Istruzioni per l'uso)

La Nota Informativa del Fabbricante è uno dei "Requisiti essenziali di salute e di sicurezza".

La nota informativa, preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato, deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

- le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
- le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
- il significato della marcatura, se questa esiste;
- se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;
- nome, indirizzo, numero di identificazione degli Organismi Notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI

5. REQUISITI DEI DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

6. SCELTA E ADOZIONE DEI DPI

Per consentire al Datore di Lavoro la scelta e l'eventuale aggiornamento dei DPI, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente:

- collaborano all'effettuazione, ognuno secondo le proprie spettanze, dell'analisi e della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- collaborano all'individuazione delle caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi e ai lavoratori;
- valutano sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei DPI sul mercato e le raffrontano con quelle individuate;
- propongono al Datore di lavoro l'aggiornamento della dotazione di DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi che ne hanno influenzato la scelta;
- individuano le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
 - a) attività svolta dai lavoratori
 - b) entità del rischio
 - c) frequenza dell'esposizione al rischio
 - d) caratteristiche del posto di lavoro
 - e) prestazioni del DPI
- consultano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche al fine di acquisire informazioni sulla funzionalità reale dei DPI

I dispositivi di protezione sono quindi scelti ed adottati a seguito ed in conformità con **la Valutazione dei rischi** e in base al programma delle misure di Prevenzione e Protezione e adeguati ai rischi effettivi.

Il Datore di lavoro, tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, emana comunicazione interna ai Dirigenti di Settore per acquisire il fabbisogno annuale dei DPI utilizzati nei vari settori.

7. MODALITA' DI ACQUISTO

Il responsabile della Elevata Qualificazione "Risorse strumentali, patrimoniali, contratti ed economato" dell'Agenzia provvederà, tenuto conto delle richieste pervenute al Servizio di Prevenzione e Protezione attraverso il modulo di richiesta dei DPI (vedi **allegato A**) a:

- predisporre gli atti necessari ai fini dell'approvvigionamento dei DPI, nel rispetto della normativa vigente in materia (marcatura CE, ecc.....) e delle disposizioni aziendali;
- segnalare tempestivamente ai settori interessati nonché al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente eventuali difficoltà di approvvigionamento e/o innovazioni del mercato;

- individuare con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, le quantità dei DPI da tenere a scorta fissa a magazzino.

8. MAGAZZINO

I DPI sono stoccati in spazi idonei alla loro custodia e conservazione seguendo le indicazioni del costruttore, fino al momento della distribuzione alle strutture di competenza tramite i Preposti o loro referenti.

Il responsabile della Elevata Qualificazione "Risorse strumentali, patrimoniali, contratti ed economato", su richiesta dei Settori di competenza, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione, provvederà al reintegro delle scorte e, laddove si renda necessario, acquisiranno le eventuali parti di ricambio indispensabili a garantire una corretta manutenzione dei DPI da parte degli utilizzatori.

9. AGGIORNAMENTO DI DOTAZIONE DPI

I Dirigenti dei Settori di riferimento a seguito dell'introduzione di nuove macchine, apparecchiature o prodotti e preparati chimici, a variazioni del processo organizzativo, a migliorie tecniche, informano il Servizio Prevenzione e Protezione che a sua volta informa il Medico Competente e li consultano sulla necessità di aggiornare la valutazione dei rischi e di conseguenza aggiornare o integrare la dotazione dei DPI.

10. CONSEGNA, MANUTENZIONE E ADDESTRAMENTO

Il Dirigente del Settore di riferimento, attraverso il Preposto:

- sulla base dei risultati della Valutazione dei Rischi, consegna, utilizzando il modello allegato, ai lavoratori i necessari DPI se già disponibili in magazzino, se non disponibili provvede al reperimento presso il magazzino ovvero fa richiesta di acquisto;
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni eventualmente necessarie e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, attestando quanto precede in un apposito registro, dedicato a immagazzinamento/manutenzione dei DPI;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori anche tramite le rispettive Note Informative dei singoli DPI;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate.

e provvede a:

- consegnare il DPI al lavoratore compilando l'apposita scheda e facendola firmare al lavoratore (**allegato B**);
- informare (attraverso il *verbale di informazione dei rischi e consegna DPI* dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione) il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- assicurare una formazione adeguata e, nei casi previsti, l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI;
- mantenere in efficienza i DPI e accertarsi di un corretto utilizzo, mantenimento e manutenzione del DPI secondo le indicazioni del fabbricante;
- garantire l'approvvigionamento dei DPI.

La formazione e l'addestramento specifici all'uso sono obbligatori (in particolare per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito):

- al momento dell'inserimento dell'operatore;

- al momento della consegna di nuovi DPI.

La formazione e l'addestramento effettuata per i DPI di 3a devono essere debitamente documentate e rintracciabili.

11. VIGILANZA SUL CORRETTO IMPIEGO

Il Preposto vigila sul corretto ed effettivo utilizzo dei DPI da parte degli operatori della propria struttura.

12. LAVORATORE

I lavoratori:

- si sottopongono al programma di formazione e addestramento;
- utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
- provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di smaltimento o riconsegna dei DPI;
- segnalano immediatamente al dirigente responsabile o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI o comunque inerente l'utilizzo dei DPI messi a loro disposizione;
- Nel caso di **difficoltà ad utilizzare le calzature date in dotazione**, il lavoratore, previa segnalazione al proprio dirigente, può fare richiesta, al Servizio Prevenzione e Protezione, di "calzatura alternativa" rispetto a quella fornita.
- Nel caso in cui anche la calzatura alternativa proposta dia problemi, il lavoratore - munito di diagnosi effettuata da medico specialistica - dovrà fare richiesta di visita al Medico Competente;
- se il Medico Competente darà indicazione all'uso di calzature alternative, il lavoratore stesso potrà acquistarne una che abbia le stesse caratteristiche di quelle date in dotazione. Se il problema è legato a "patologie del piede" il lavoratore dovrà recarsi dal Medico Competente presentando la diagnosi effettuata da medico specialista.
- In seguito all'esito della visita del Medico Competente, con prescrizione all'uso di calzature alternative, il lavoratore stesso potrà recarsi in un negozio specializzato e scegliere direttamente la calzatura che dovrà comunque essere classificato DPI e rispondere ai principi di idoneità e conformità delle caratteristiche antinfortunistiche che dovranno essere opportunamente dimostrati consegnando al Servizio Prevenzione e Protezione il relativo Certificato di Conformità CE secondo le previsioni del nuovo Regolamento Europeo n° 2016/425, la nota informativa in lingua corrente e riportare la marcatura CE.

13. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Con la cessazione del rapporto di lavoro il diritto ai DPI decade automaticamente.

La distribuzione dei DPI verrà sospesa a decorrere da mesi sei dalla data prevista per il collocamento a riposo salvo per quanto attiene i DPI che dovessero risultare in scadenza o dovessero risultare difettosi o fuori uso per degrado ed utilizzo.

Il contenuto del presente regolamento deve essere messo a conoscenza di tutto il personale interessato: Personale dipendente e/o a contratto, collaboratori a qualunque titolo, tirocinanti.

ALLEGATO A: modulo di richiesta dei DPI

SETTORE DI RIFERIMENTO _____

E.Q. _____

Nominativo Dipendente-mansione prevalente	Scarpa alta trekking	Scarpa alta/bassa antinfort.	Stivale	Giacca	Cappello	Pantalone	Elmetto	Guanti Antivibrazione /antitaglio/ fitofarmaci, nitrile ecc.	Tuta tyvek	Tuta - stivali-guanti antitaglio motosega	Maschere facciali protettive con o senza filtri	Visiera decespug.	Occhiale protettivo	Cuffie-tappi auricolari	Gilet catarifr.	Camice Lab.	Zoccolo Lab.
Tecnico in campo (agrometeo-fitosanitario)	X	X (per addetti presso Autorità portuale)	X	X	X	X	X (per addetti presso Autorità portuale)	X									
Tecnico in campo (agronomo)	X		X	X	X	X		X									
Tecnico laboratorio	X							X					X			X	X
Operaio agricolo		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
Manutentore stazione agrometeo		X		X	X	X		X				X	X	X			

La x indica i DPI previsti e inerenti alla mansione SPECIFICA (desunta dalla valutazione dei rischi) del lavoratore/dipendente (al posto della x va inserita la **taglia** del dispositivo).

